

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – 2011

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 3/3/2011)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Art. 4 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Occupazioni abusive

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 - Richiesta di occupazione

Art. 8 - Istruttoria

Art. 9 - Rilascio della concessione

Art. 10 - Contenuto del provvedimento di concessione

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Art. 12 - Revoca, sospensione e modifica della concessione

Art. 13 - Rinuncia della concessione

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 15 - Subentro nella concessione

Art. 16 - Rinnovo e proroga della concessione

Art. 17 - Anagrafe delle concessioni

TITOLO IV – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 - Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Istituzione e ambito di applicazione

Art. 19 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 20 - Criteri di determinazione delle tariffe

Art. 21 - Classificazione delle strade

Art. 22 - Determinazione delle misure di tariffa base

Art. 23 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Art. 24 - Tariffe

Art. 25 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

Art. 26 - Agevolazioni - Maggiorazioni

Art. 27 - Esenzioni

Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Contenzioso

Art. 31 - Riscossione coattiva

Art. 32 - Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone

Art. 33 - Il responsabile del canone

Art. 34 - Rimborsi

Art. 35 - Discipline transitorie e finali

Allegato A: Tabelle occupazioni permanenti e temporanee

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definisce:

“Canone”, il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente regolamento;

“Concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione permanente e temporanea;

“Occupazione”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;

“Regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;

“Suolo pubblico” o “Spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;

“Patrimonio indisponibile” le aree di proprietà del Comune utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione

“Occupazioni ornamentali” quelle costituite da fioriere, vasi, recipienti o similari che contribuiscono all’abbellimento e al decoro dello spazio pubblico all’esterno degli edifici e comunque posizionate in modo da salvaguardare la transitabilità degli spazi pubblici.

Art. 2 **Ambito e scopo del regolamento**

Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.

Il regolamento istituisce il canone e ne disciplina la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni. Classifica le strade, aree e spazi pubblici secondo la loro importanza ai fini dell’applicazione del canone.

TITOLO II – OCCUPAZIONI

Art. 3 **Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all’interno del centro abitato, così come previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

L’occupazione di spazi ed aree pubbliche è concessa nel rispetto delle norme e dei regolamenti speciali vigenti in materia.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò

destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

Il presente Regolamento non si applica:

- a) Alle occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- b) Alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- c) Alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.

Art. 4

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno.

Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili o comunque periodiche.

Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono considerate permanenti.

La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Art. 5

Occupazioni abusive

Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli articoli 14 e 18 del presente regolamento.

Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

In caso di occupazione abusiva il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

Le occupazioni abusive, accertate con apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 29. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia

quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Servizio comunale competente, il quale provvede ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7

Richiesta di occupazione

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Servizio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'articolo 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, etc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
- d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni e prescrizioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.

Le domande di occupazione di suolo pubblico devono essere presentate:

1. almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione, per le occupazioni temporanee;
2. almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, per le occupazioni permanenti;

Si considera sottoscritta la domanda presentata in via telematica da un richiedente della cui identità vi è certezza in quanto identificabile mediante firma digitale o altro procedimento atto ad identificare l'origine della richiesta.

La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetrie, foto, e.d.m., ecc. ...). Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo

possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

La domanda per le occupazioni temporanee non può essere presentata prima dei 10 mesi antecedenti l'inizio dell'occupazione.

Per le associazioni senza fini di lucro che godono delle esenzioni disciplinate dall'art.27 punto 7) del presente regolamento, la domanda va presentata annualmente in un'unica soluzione e l'autorizzazione è rilasciata:

- a. per un massimo di giorni tre alle associazioni residenti o che rappresentino, o che operino in rappresentanza del territorio comunale;
- b. per un massimo di giorni uno alle altre associazioni;
- c. purché, in entrambi i casi, non siano concomitanti con il mercato settimanale.

Art. 8 **Istruttoria**

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono assegnate all'Ufficio Tributi.

A seguito della presentazione, l'Ufficio Tributi provvederà ad istruire la pratica, sentiti ed informati, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Commercio ed il Comando di Polizia Municipale, i quali compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri, indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario inserire nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità ed a cura dell'interesse generale.

Il Servizio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente "regolamento sul procedimento amministrativo" al rilascio o al diniego della concessione.

Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali, siti di interesse storico monumentale), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Pertanto nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature od imposta l'adozione di speciali dispositivi di tutela dell'area da occupare e per la sicurezza della circolazione

Art. 9 **Rilascio della concessione**

In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile del Servizio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) al versamento del canone di concessione, se dovuto.
- b) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario in relazione alla particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previa verifica e accertamento del responsabile del Settore.
- c) spese di sopralluogo e di istruttoria per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal nuovo codice della strada
- d) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.

Le spese di sopralluogo e di istruttoria di cui alla lettera b) del comma 1, da individuarsi con un apposito separato provvedimento di Giunta Comunale, sono corrisposte a prescindere dal rilascio della concessione. Le stesse non sono tuttavia dovute nel caso di rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo esenti dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche laddove l'attività istruttoria non risulti particolarmente onerosa.

Per il rilascio delle concessioni, l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.

La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 10

Contenuto del provvedimento di concessione

Il provvedimento concessorio deve contenere:

1. gli elementi identificativi della concessione;
2. le prescrizioni, di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
3. la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
4. l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 11.
5. l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;

Il provvedimento concessorio deve prevedere:

1. l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme speciali;
2. il divieto di subconcessione, in quanto la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale;
3. la possibilità di utilizzare il bene mediante persone di fiducia o del legale rappresentante indicato dal concessionario.
4. la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Art. 11

Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso, ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione, e/o del personale di P.S.

Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, sono tenuti al pagamento anticipato del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione

fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'articolo 28, comma 3, e salvo i casi in cui la concessione sia stata rilasciata in via telematica con pagamento effettuato con addebito sul conto corrente del richiedente.

Art. 12

Revoca, sospensione e modifica della concessione

Il Responsabile del servizio può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca, la sospensione e la modifica danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Costituisce ulteriore motivo di revoca della concessione il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nella nota di sollecito. Il provvedimento di revoca è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la revoca, con invito a presentare osservazioni o deduzioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento definitivo di revoca viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato.

Art. 13

Rinuncia della concessione

E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato nella misura indicata all'art. 34 del Regolamento, dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 9, comma 1, lett a).

Art. 14

Decadenza ed estinzione della concessione

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
2. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
3. mancato versamento del canone nei trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal presente Regolamento;
4. danni alle proprietà comunali;
5. per violazione del disposto di cui agli articoli 10, comma 2, e 16 relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La decadenza è dichiarata dal responsabile del Settore competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

La concessione si estingue:

- a) per scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 13 .

I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo

sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 15

Subentro nella concessione

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta indicandone gli estremi della concessione.

La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

In caso di subingresso per trasferimento di gestione o in proprietà per atto tra vivi a causa di morte, colui che cessa non può invocare il diritto alla restituzione di quanto già pagato. La regolarizzazione dell'obbligo patrimoniale fra i due soggetti dovrà essere oggetto di accordo fra gli stessi.

Art. 16

Rinnovo e proroga della concessione

Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Servizio competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.

Il procedimento attivato con la domanda di rinnovo e proroga della concessione segue lo stesso "iter" previsto in via generale dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 17

Anagrafe delle concessioni

I Servizi competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Servizi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO IV – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Istituzione e ambito di applicazione

A decorrere dall'anno 2011 è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto del Consiglio Comunale n. 481 del 15.12.1993.

Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e

temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Alle concessioni di occupazione si applica il canone secondo le tariffe indicate nell'art. 24 e nell'allegato "B" del presente regolamento.

In sede di prima istituzione del canone di concessione, la relativa prima definizione delle tariffe è inserita nel presente regolamento. I successivi provvedimenti di modifica ed integrazione sono riservati alla competenza esclusiva della Giunta Comunale.

Art. 19

Soggetti tenuti al pagamento del canone

E' obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.

In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 20

Criteri di determinazione delle tariffe

Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico all'uso generale, al tipo di occupazione e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Art. 21

Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in **quattro** categorie, secondo l'elenco allegato – **all. 1**) in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

I coefficienti assegnati sono i seguenti:

Categoria	Coefficiente
CATEGORIA 1 [^]	COEFFICIENTE 1
CATEGORIA 2 [^]	COEFFICIENTE 0,8
CATEGORIA 3 [^]	COEFFICIENTE 0,45 ¹
CATEGORIA 4 [^]	COEFFICIENTE 0,30

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

Le strade e le piazze di nuova istituzione si considerano appartenenti alla medesima categoria delle strade circostanti o dalle quali derivano; qualora queste siano classificate in differenti categorie si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata, fino alla loro formale

¹ Coefficiente modificato con D.G.C. n. 47 del 29/05/2013

classificazione.

Art. 22
Determinazione delle misure di tariffa base ²

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI :

per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
€ 26,00	€ 22,10	€ 11,70 ³	€ 7,80

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
€ 0,29	€ 0,25	€ 0,13 ⁴	€ 0,09

Art. 23
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione ^{5 6}

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 24 del presente Regolamento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso. (compresi pozzetti di ispezione, bocche di lupo e altri manufatti collegati agli edifici).	1,00
Occupazioni di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso, anche con "strutture mobili provvisorie, stagionali e continuative", di cui al regolamento Comunale approvato con DCC n. 6/2012 e succ. modificazioni e integrazioni, per somministrazione di alimenti e bevande. ⁷	1,40
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.	0,28
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, per ogni metro quadro e per anno:	0,26
Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, per ogni apparecchio e per anno	0,60
Autovetture adibite a trasporto pubblico.	0,85
Distributori di carburanti: Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di	2,26

² Gli importi delle tariffe unitarie del presente articolo sono stati modificati con D.G.C. n. 23 del 14/3/2012

³ Importo tariffario modificato con D.G.C. n. 47 del 29/05/2013

⁴ Importo tariffario modificato con D.G.C. n. 47 del 29/05/2013

⁵ Gli importi delle tariffe unitarie del presente articolo sono stati modificati con D.G.C. n. 23 del 14/3/2012.

⁶ I coefficienti di cui al presente articolo sono stati modificati con D.G.C. n. 23 del 14/3/2012

⁷ Fattispecie aggiunta con D.G.C. n. 47 del 29/05/2013

una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, Per ogni distributore e per anno.	
Impianti pubblicitari.	4,27
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993. La misura è ricompresa nel sistema forfettario del canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze come previsto dall'art. 18 della legge 488/990 e successive modificazioni e integrazioni.	Misura di tariffa speciale (independentemente dal coefficiente)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso	1,00
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali (SAB - bar, rist. ...) (A)	1,00
Occupazioni per attività commerciali	1,79
Occupazioni varie senza scopo di lucro	0,62
Occupazioni varie (fattispecie residuali)	3,14
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.	0,38
Mercato settimanale del venerdì – Capoluogo (A)	0,97
Mercati nelle frazioni (A)	0,18
posteggi isolati (A)	0,97
Sagre e Fiere (posteggi ambulanti – esclusa Fiera di S. Martino) (M) ⁸	2,24
Fiera di S. Martino (posteggi ambulanti) (A)	2,41
Circhi - spettacoli viaggianti oltre i 100 mq (riduz. Superf. al 25%) oltre i 1000 mq (riudz.superf. al 10%)	0,93
Mercatino di cose d'altri tempi (dell'antiquariato) (A) ⁹	9,31
Cantieri – scavi	1,28
Impianti pubblicitari.	4,48
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993. La misura è ricompresa nel sistema forfettario del canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze come previsto dall'art. 18 della legge 488/990 e successive modificazioni e integrazioni.	Misura di tariffa speciale (independentemente dal coefficiente)

Art. 24

Tariffe

Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono indicate nell'apposito **allegato 1)** al presente regolamento.

Art. 25

Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

a) occupazioni permanenti:

$$\text{Canone} = T \times \text{mq o ml}$$

⁸ (M) - Fattispecie modificata con D.G.C. n. 23 del 14/3/2012;

⁹ (A) – Fattispecie aggiunta con D.G.C. n. 23 del 14/3/2012;

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare, desumibile dall'allegato A;

b) occupazioni temporanee:

Canone = T x mq o ml x gg

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare, desumibile dall'allegato A ;

dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati

Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'articolo 24. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'articolo 24.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è assoggettabile al canone.

In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione a nulla rilevando l'eventuale qualificazione come soprassuolo indicata nell'atto medesimo.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e armadi telefonici, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46, così come previsto dall'art. 18 della legge 488/990 e successive modificazioni e integrazioni. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) calcolato al netto dei tabacchi, registrata al mese di dicembre di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.

Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a

cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente e fino a mille metri quadrati e del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

Per le occupazioni di aree pubbliche antistanti le attività commerciali il canone viene determinato escludendo i giorni di non utilizzo del suolo, purché venga garantito lo sgombero dell'area in modo da rendere nuovamente disponibile all'uso pubblico l'area stessa, secondo le modalità ed i tempi indicati in concessione.

La profondità e la larghezza dell'occupazione verrà di volta in volta concordata con i competenti uffici comunali.

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con tavolini, ancorché rivesta sempre carattere di temporaneità, può essere concessa anche per l'intero anno, fatta eccezione per quelle occupazioni che possono ostacolare la viabilità pubblica, ovvero che insistono su aree interessate da manifestazioni. L'eventuale mancato utilizzo non darà luogo a rimborsi.

Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 26

Agevolazioni – Maggiorazioni

Il canone può essere maggiorato o ridotto fino alla sua esenzione con provvedimento della Giunta Comunale per i casi indicati:

- a) occupazioni relative ai posteggi isolati posti in piccoli nuclei residenziali o in località isolate e sparse, carenti di servizi commerciali, individuati con provvedimento della Giunta comunale;
- b) occupazione di aree o zone del Comune nelle quali vengono effettuati lavori di pubblica utilità o che comportino rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale
- c) occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune.
- d) occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate direttamente dal Comune, ovvero da altri soggetti e ritenute di specifico interesse per il comune di Piazzola sul Brenta

Art 27

Esenzioni

Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, a condizioni di reciprocità;
2. le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, sempreché siano connesse esclusivamente all'esercizio del culto;
3. le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
4. Le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo stabilito in sede di convenzione con i concessionari.
5. le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
6. le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato e non sporgenti oltre i centimetri 10;

7. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.
8. le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
9. le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, senza riscontro economico, nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
10. le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
11. le occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
12. le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti;
13. Le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata non superiore a 6 ore.
14. I traslochi di durata non superiore a 6 ore che non richiedano interventi sulla viabilità;
15. Le occupazioni effettuate per potature di piante e alberi, di durata non superiore a 6 ore.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato ad anno solare ed il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al momento del rilascio dell'atto di concessione.

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione salvo per gli operatori commerciali su area pubblica che devono versare l'importo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli operatori commerciali su area pubblica, precari, devono effettuare il pagamento entro e non oltre il mese successivo all'occupazione.

Per importi superiori a Euro 250,00 il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate anticipate di eguale importo, aventi scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, 31/10; per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena della decadenza della concessione.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale a € 2,00.

Art. 29

Sanzioni

Per l'occupazione abusiva, risultante dal verbale di contestazione redatto dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, si determina in capo al contravventore, l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Si applica inoltre alle occupazioni abusive, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l'ammontare di detta indennità; per le occupazioni abusive, a causa del protrarsi

dell'occupazione oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all'ammontare della stessa indennità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.22

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili con la sanzione di sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 30 **Contenzioso**

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 31 **Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso articolo 52.

Art. 32 **Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone**

La Giunta Comunale, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52, commi 5, lett. b) e c), e 7 del D. Lgs. 446/97, può affidare, anche disgiuntamente, l'espletamento della riscossione e/o liquidazione e/o accertamento del canone ad uno dei soggetti indicati all'art. 52, 5 comma, lettera b).

Art. 33 **Il responsabile del canone**

L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

In caso di affidamento a terzi delle attività di cui al precedente art. 30, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 34 **Rimborsi**

Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il dirigente del Settore competente. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Per le occupazioni relative all'esercizio del commercio su area pubblica a frequenza periodica è previsto il rimborso della quota di canone versato anticipatamente per il periodo non usufruito, senza giustificato motivo, in misura proporzionale ridotta al 50%.

Per i termini di prescrizione e per gli interessi legali dovuti, si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 35

Discipline transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 2010, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Il pagamento del canone per l'annualità 2011, determinato ai sensi dell'articolo 28, deve essere effettuato Entro e non oltre il 30 giugno 2011, previa comunicazione da parte del Servizio competente, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 2010, con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) fino al 31 dicembre 2011, mentre a decorrere dal primo gennaio 2012 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento. Il pagamento del canone per l'annualità 2011 deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2011 previa comunicazione da parte del Servizio competente.

Qualora per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento non debba essere effettuato alcun pagamento per occupazioni di suolo pubblico che erano tenute al pagamento della TOSAP o di altri canoni, il titolare della concessione deve comunque comunicare al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 2010 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio TOSAP, deve essere effettuato entro il 30 giugno 2011.

Per le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti in essere alla data del primo gennaio 2011, per la sola annualità 2011 l'ammontare del canone, così come determinato sulla base del presente regolamento, da corrispondersi per ogni tipologia di occupazione, non può essere superiore alla somma complessivamente dovuta per l'annualità 2010 a titolo di TOSAP e canoni.

Nel caso di calcoli intermedi si utilizzano tariffe arrotondate alla seconda cifra decimale.